SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 132° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 aprile 1991

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 10 aprile 1991, n. 137.

Norme per l'esercizio delle funzioni di controllo sulla commercializzazione delle uova.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione del regolamento CEE n. 1619/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 e del regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969, relativi alla commercializzazione delle uova nell'interno della Comunità economica europea, i ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi di cui al decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, come rideterminati dalla tabella *B* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 della *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, vengono incrementati di 34 unità nella quinta qualifica, profilo professionale di operatore amministrativo, e di 4 unità nella quarta qualifica, profilo professionale di coadiutore.

2. Nella prima attuazione della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a bandire due concorsi, relativi all'incremento degli organici rispettivamente della quinta e della quarta qualifica funzionale di cui al comma 1, riservati ai soggetti in possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi pubblici per le medesime qualifiche, assunti ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 419, che alla data del 31 dicembre 1989 abbiano svolto, per almeno otto anni consecutivi, le funzioni di controllo di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 419 del 1971. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

3. I concorsi di cui al comma 2 consistono in un colloquio vertente sulla normativa e sulle regole tecniche per l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge 3 maggio 1971, n. 419, con riguardo ai rispettivi profili professionali. I vincitori sono inquadrati con decorrenza giuridica ed economica dalla data di assunzione in servizio.

4. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto ministeriale previsto al comma 5, sono abrogati i commi primo e secondo dell'articolo 4 e l'articolo 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419. Con la stessa decorrenza è altresì abrogato il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 19 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 6 novembre 1971.

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto i modelli delle

fascette e dei dispositivi di etichettatura previsti dal regolamento CEE n. 2772/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975 e dal regolamento CEE n. 95/69 della Commissione del 17 gennaio 1969. Entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, i centri di imballaggio autorizzati a norma dell'articolo 2 della legge 3 maggio 1971, n. 419, provvedono a propria cura e spese alla predisposizione e stampa delle fascette e dei dispositivi di etichettatura.

6. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 1.066.000.000 in ragione d'anno, si provvede mediante la corresponsione da parte dei centri di imballaggio delle uova autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di una quota annuale proporzionata alla capacità lavorativa dei centri stessi, del seguente importo:

a) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera fino a 8.000 uova: lire 70.000;

b) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 8.000 a 80.000 uova: lire 300.000;

c) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 80.000 a 160.000 uova: lire 800.000;

d) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera da 160.000 a 240.000 uova: lire 1.000.000;

e) centri di imballaggio con capacità lavorativa giornaliera superiore alle 240.000 uova: lire 1.300.000.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, provvede ad adeguare le quote annuali fissate dal comma 6 in relazione all'eventuale incremento degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 aprile 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCOMANDI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge n. 419/1971, recante applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 concernenti norme sulla commercializzazione delle uova, affida agli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il controllo sull'osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali concernenti la commercializzazione delle uova (art. 1) ed autorizza il Ministero stesso ad avvalersi anche di personale esterno alla sua amministrazione per l'espletamento di detti controlli (art. 4). Si riporta il testo dei relativi articoli 1 e 4:

«Art. 1. — Il controllo sull'osservanza delle disposizioni concernenti la commercializzazione delle uova, previste dal regolamento n. 1619/68 adottato dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea il 15 ottobre 1968 e dal relativo regolamento di applicazione n. 95/69 adottato dalla commissione della Comunità economica europea il 17 gennaio 1969, nonché delle disposizioni contenute nella presente legge è esercitato dagli organi centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale si avvale degli organi preposti dalle leggi vigenti agli accertamenti per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari.

Le regioni, nello svolgimento delle funzioni di propria competenza, provvedono per la materia, oggetto della presente legge, a coordinare la loro specifica attività col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nulla è innovato per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sanitarie e le competenze dell'Amministrazione sanitaria.

Gli organi di cui al precedente primo comma esercitano i controlli previsti dai citati regolamenti n. 1619/68 e n. 95/69 anche alla importazione delle uova dai Paesi terzi nella Comunità europea ed alla esportazione verso i Paesi terzi di uova imballate».

«Art. 4. — Le fascette e i dispositivi di etichettatura, previsti dall'art. 17 del regolamento C.E.E. n. 1619/68 e dagli articoli 6, 7 e 8 del regolamento C.E.E. n. 95/69, sono predisposti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e vengono forniti con l'indicazione del numero progressivo ai centri d'imballaggio, che versano il corrispettivo fissato nelle norme di cui al successivo art. 9. I proventi vengono destinati al finanziamento dei controlli specifici per l'applicazione della presente legge.

Per l'espletamento dei controlli di cui al comma precedente il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può avvalersi anche di personale estraneo alla sua amministrazione.

I centri d'imballaggio provvedono alla raccolta delle uova presso i produttori direttamente o avvalendosi di raccoglitori in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura su proposta dei centri d'imballaggio per conto dei quali operano».

— Il D.L. n. 282/1986, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, all'art. 10 ha istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste l'Ispettorato centrale repressione frodi. Si riproduce il testo di detto art. 10, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate dalla legge di conversione:

«Art. 10. — 1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui all'allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qalifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti *A*, *B* e *C* dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltra e delle foreste, da emanarsi di concerto co il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire unmilione».

— I ruoli organici dell'Ispettorato centrale repressione frodi sono stati rideterminati dalla tabella *B* annessa al D.P.C.M. 27 luglio 1987, che qui di seguito si riproduce:

«TABELLA *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DELLE QUALIFICHE FUNZIONALI E DEI PROFILI PROFESSIONALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli del servizio repressione frodi:

Ottava qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 58.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
1	Funzionario amministrativo	13
213	Biologo direttore	1
215	Chimico direttore	22
248	Funzionario agrario	22
	Totale . . .	58

Settima qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 260.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
2	Collaboratore amministrativo	29
214	Biologo	14
216	Chimico	70
249	Collaboratore agrario	146
274	Programmatore di sistema	1
	Totale . . .	260

Sesta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 205.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
3	Assistente amministrativo	2
15	Ragioniere	41
147	Assistente tecnico di laboratorio di analisi	39
250	Assistente tecnico agrario	123
	Totale . . .	205

Quinta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 86.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
4	Operatore amministrativo	10
6	Stenodattilografo	5
16	Operatore amministrativo contabile	28
282	Operatore di sala macchine	1
283	Addetto ai terminali evoluti	42
	Totale . . .	86

Quarta qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 164.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
5	Coadiutore	56
7	Dattilografo	59
148	Agente ausiliario di laboratorio tecnico	48
285	Addetto alle macchine ausiliarie	1
	Totale . . .	164

Terza qualifica funzionale: dotazione organica cumulativa n. 125.

Profili professionali Codice denominazione		Dotazione organica
10	Conducente di automezzi	26
24	Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera	99
	Totale . . .	125».

— Il secondo comma dell'art. 4 della legge n. 419/1971, già innanzi riportato, ha consentito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi di personale esterno per l'espletamento dei controlli in materia di commercializzazione delle uova.

— Il primo ed il secondo comma dell'art. 4 della medesima legge n. 419/1971, già innanzi riprodotto, hanno disciplinato la predisposizione da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle fascette e dei dispositivi di etichettatura, la loro fornitura ai centri d'imballaggio dietro versamento del relativo corrispettivo, la destinazione di tali proventi al finanziamento dei controlli, il possibile affidamento dei controlli a personale estraneo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

— Il D.M. 19 ottobre 1971 reca: «Modalità relative all'attuazione dell'art. 9 della legge 3 maggio 1971, n. 419, concernente l'applicazione dei regolamenti comunitari n. 1619/68 e n. 95/69 in materia di commercializzazione delle uova». Esso è stato emanato in attuazione dell'art. 9 della legge n. 419/1971, articolo di cui si riproduce di seguito il testo:

«Art. 9. — Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge saranno fissate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste le modalità relative alla predisposizione ed alla distribuzione delle fascette e dei dispositivi di etichettatura ed a quant'altro occorra per l'applicazione della presente legge».

— L'art. 2 della legge n. 419/1971, che di seguito viene riprodotto, disciplina i centri d'imballaggio delle uova e l'autorizzazione all'esercizio di tale attività rilasciata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

«Art. 2. — Possono svolgere i compiti di classificazione delle uova in categorie di qualità e di peso, stabiliti dai regolamenti CEE n. 1619/68 e n. 95/69, le imprese e i produttori singoli ed associati che, in possesso dei prescritti requisiti, vengano autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a funzionare quali centri d'imballaggio.

I titolari di imprese avicole, singoli o associati, che dedichino direttamente ed abitualmente, in modo prevalente, la loro attività o quella dei propri familiari all'allevamento delle specie avicole, sono considerati imprenditori avicoli.

L'autorizzazione è rilasciata su domanda degli interessati, da presentarsi all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale, sentito il parere dei competenti organi regionali, vi provvede con proprio decreto, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti. Tale accertamento è demandato ad una commissione provinciale composta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, che la presiede, dal veterinario provinciale, da tre rappresentanti delle categorie interessate, rispettivamente da due dei diretti produttori e da uno dei commercianti, segnalati dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e da un rappresentante designato dall'amministrazione provinciale. Le funzioni di segretario della commissione sono esercitate da un funzionario dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Ai componenti ed al segretario della commissione provinciale sarà corrisposto il gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e agli aventi diritto l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di viaggio.

Le spese di funzionamento della commissione saranno imputate ai normali stanziamenti iscritti nel capitolo 1184 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1971 e corrisponente capitolo relativo agli anni successivi.

L'autorizzazione è revocata qualora la commissione predetta accerti in qualsiasi momento che non sussistono i requisiti per la completa funzionalità dei centri d'imballaggio.

Le imprese ed i produttori autorizzati a funzionare quali centri d'imballaggio sono iscritti in un elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale ne trasmette copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed a quello della sanità.

Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi precedenti è soggetto al pagamento per ogni anno solare o sua frazione, della tassa di concessione governativa, da corrispondere in modo ordinario, di lire 30.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera inferiore 10.000 uova, di lire 250.000 per i centri di potenzialità lavorativa giornaliera da 10.000 a 50.000 uova e di lire 500.000 per i centri di imballaggio di potenzialità lavorativa superiore.

Per tutti i centri gestiti da imprenditori agricoli, singoli o associati in cooperative, le tasse di concessione governativa sono ridotte alla metà.

La potenzialità lavorativa giornaliera dei centri d'imballaggio deve risultare dai provvedimenti di autorizzazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2401):

Presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste (MANNINO), il 2 agosto 1990.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 25 settembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 17 ottobre 1990 e approvato il 18 ottobre 1990.

Camera dei deputati (atto n. 5175):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 7 novembre 1990, con pareri delle commissioni I, III, V, XIII e della commissione speciale per le politiche comunitarie.

Esaminato dalla XI commissione il 23 gennaio 1991, 6 febbraio 1991 e approvato, con modificazioni, il 13 febbraio 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 2401/B):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 7 marzo 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 9ª commissione il 13 marzo 1991 e approvato il 27 marzo 1991.

91G0165

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 marzo 1991.

Finanziamento del primo trimestre 1991 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un «Fondo sanitario nazionale» il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionale e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Visto il decreto legislativo del 16 dicembre 1989, n. 418, con il quale sono state trasferite alla conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome le attribuzioni consultive del Consiglio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la predetta conferenza Stato-regioni, in data 21 febbraio 1991, ha espresso parere favorevole sulla proposta del Ministro della sanità di ripartizione, fra le regioni e province autonome, del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per il 1991;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone, tra l'altro, che le assegnazioni trimestrali alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da effettuarsi con decreti dei Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza, non possono superare un quarto degli stanziamenti previsti;

Visto il secondo comma dell'art. 6 del citato decreto-legge n. 663/1979, convertito nella legge n. 33/1980, il quale stabilisce che, fino a quando non sarà approvato il

piano sanitario nazionale, per la ripartizione di cui al comma precedente, si prescinde dagli indici e dagli standards previsti dal secondo comma dell'art. 51 della stessa legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto che il CIPE con delibera del 12 marzo 1991 ha determinato in L. 77.060.700.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quote trimestrali di L. 19.265.175.000.000;

Visto che il CIPE con la stessa delibera del 12 marzo 1991, ha determinato in L. 125.000.000.000 la quota annua 1991 da assegnare in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa in quote trimestrali di L. 31.250.000.000;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge n. 833/78, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dell'esercizio precedente;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del terzo trimestre 1990 da tutte le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;

Ritenuto necessario provvedere, per intanto, all'assegnazione ed all'erogazione, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1991, della somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il capitolo 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, che presenta la necessaria disponibilità sia in termini di competenza che di cassa;

Decreta:

Art. 1.

È assegnata, a titolo di acconto, per il primo trimestre 1991, alle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, la somma complessiva di L. 19.265.175.000.000 ripartita come appresso:

Regione Piemonte	L.	1.514.731.500.000
Regione Valle d'Aosta	»	29.763.250.000
Regione Lombardia	»	3.027.506.000.000
Provincia autonoma di Bolzano	»	117.486.250.000
Provincia autonoma di Trento	L.	126.886.000.000
Regione Veneto	»	1.508.860.500.000
Regione Friuli-Venezia Giulia	»	422.821.750.000
Regione Liguria	»	675.171.000.000
Regione Emilia-Romagna	»	1.473.634.250.000
Regione Toscana	»	1.283.803.500.000
Regione Umbria	»	297.466.750.000
Regione Marche	»	497.082.500.000
Regione Lazio	»	1.855.252.500.000
Regione Abruzzo	»	424.672.750.000
Regione Molise	»	115.464.000.000
Regione Campania	»	1.802.413.000.000
Regione Puglia	»	1.277.932.500.000
Regione Basilicata	»	187.873.750.000
Regione Calabria	»	651.686.750.000
Regione Sicilia	»	1.476.350.750.000
Regione Sardegna	»	498.315.750.000
Totale	L.	19.265.175.000.000

È assegnato, inoltre, in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa l'importo di L. 31.250.000.000 per le necessità finanziarie del primo trimestre 1991.

Art. 2.

È assunto l'impegno, a carico del cap. 5941 iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991, per l'importo complessivo di L. 19.296.425.000.000, ai sensi del precedente art. 1.

Art. 3.

È autorizzato il versamento complessivo di L. 19.265.175.000.000 in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano nella misura degli importi a fianco di ciascuna di esse indicati dal precedente art. 1.

È autorizzato, inoltre, il versamento di L. 31.250.000.000 in favore dell'Associazione italiana della Croce rossa di cui al precedente art. 1.

L'onere complessivo di L. 19.296.425.000.000 graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 196

91A1901

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 20 febbraio 1991.

Rideterminazione della dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Palermo e determinazione del numero di lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, concernente misure per il risanamento delle gestioni dei porti e per l'avvio della riforma degli ordinamenti portuali;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58;

Considerato che l'art. 3 della sopracitata legge 24 marzo 1990, n. 58, ha differito al 31 dicembre 1992 il termine di applicazione del beneficio di cui all'art. 9 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, per i dipendenti degli enti portuali e delle aziende dei mezzi meccanici nel limite massimo di seicentocinquanta unità per il triennio 1990-1992;

Visto il decreto interministeriale 6 giugno 1990 con il quale sono state determinate le nuove dotazioni organiche degli enti portuali ed è stata riservata agli stessi nel triennio 1990-1992 una quota di cinquecentocinquanta unità per l'applicazione del beneficio soprarichiamato nei limiti di duecento unità per l'anno 1990, duecentocinquanta unità per l'anno 1991 e cento unità per l'anno 1992;

Constatata la possibilità di elevare detta quota da cinquecentocinquanta a cinquecentocinquantaquattro unità nel triennio e conseguentemente elevare per l'anno 1992 da cento a centoquattro unità il numero dei lavoratori da porre in pensionamento anticipato;

Ritenuto di riservare per l'anno 1992 dette ulteriori quattro unità in favore dell'Ente autonomo del porto di Palermo elevando il contingente da porre in pensionamento anticipato da sedici unità a venti unità in relazione al completamento del programma di riorganizzazione del citato ente;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i termini e le modalità fissate nel decreto interministeriale 6 giugno 1990, la dotazione organica dell'Ente autonomo del porto di Palermo da raggiungere entro il 31 dicembre 1992 è fissata in centotrentacinque unità ed è rideterminata come segue:

Dirigenti	n.	1
Quadri ed impiegati	»	50
Operai	»	84
Totale	n.	135

I lavoratori da collocare in quiescenza mediante pensionamento anticipato sono venti, così ripartiti:

due per l'anno 1990;
due per l'anno 1991;
sedici per l'anno 1992.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 1991

Il Ministro della marina mercantile
VIZZINI

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
GRIPPO

p. *Il Ministro del tesoro*
FOTI

91A1886

DECRETO 10 aprile 1991

Concessione alla Acciaierie di Cornigliano di autonomia funzionale per l'esecuzione delle operazioni portuali da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina di Cornigliano in Genova.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 10 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il proprio decreto 10 agosto 1964, ed il successivo del 16 maggio 1968 concernenti la concessione di autonomia funzionale alla società Italsider per l'esecuzione delle operazioni portuali da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina di Cornigliano in Genova;

Visto il proprio decreto 5 febbraio 1986, con il quale è stato consentito il subingresso alla Cogea S.p.a. (Consorzio genovese acciaio) nella concessione di autonomia funzionale già dell'Italsider S.p.a. per la banchina di Cornigliano in Genova;

Vista la variazione per atto del notaio Giacomo Sciello di Genova del 12 agosto 1988, repertorio n. 82468, della denominazione sociale della Cogea da «Consorzio genovese acciaio S.p.a.» — in liquidazione — in «Acciaierie di Cornigliano S.p.a.» che ha trasformato la società da consortile in società per azioni revocando lo stato di liquidazione;

Vista la istanza in data 13 febbraio 1991 con la quale la «Acciaierie di Cornigliano S.p.a.» ha chiesto la intestazione a proprio favore della concessione di operare con proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali con gli impianti del complesso aziendale di cui è subentrata;

Considerato che con la trasformazione della società in questione permangono i motivi che hanno giustificato l'emanazione dei decreti sopraindicati;

Decreta:

È consentito alla Acciaierie di Cornigliano il subingresso nella concessione di autonomia funzionale di cui alle premesse, con la facoltà di servirsi di proprio personale per la esecuzione di tutte le operazioni portuali di cui all'art. 108 del codice della navigazione, da effettuarsi a terra e a bordo delle navi attraccate alla banchina di Cornigliano, in Genova, interessanti le merci ed ogni altro materiale di pertinenza della società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1991

Il Ministro: VIZZINI

91A1887

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 24 aprile 1991.

Adeguamento delle tariffe dei gas provenienti da metano distribuiti a mezzo rete urbana. (Provvedimento n. 12/1991).

IL MINISTRO-PRESIDENTE DELEGATO

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 15 del 5 marzo 1986 e n. 4 del 30 gennaio 1991 con i quali tra l'altro, il Presidente delegato del CIP è stato delegato ad emanare i provvedimenti recanti le variazioni delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana conseguenti alle modifiche dei prezzi di cessione del metano;

Considerato che a seguito delle variazioni del prezzo del gasolio nell'ultimo bimestre si sono verificate le condizioni per una correlativa variazione del prezzo del metano;

Visti i provvedimenti CIP n. 24 del 9 dicembre 1988, n. 7 del 16 gennaio 1990, n. 8 del 16 febbraio 1990, n. 9 del 16 febbraio 1990, n. 18 del 23 giugno 1990, n. 26 del 5 settembre 1990, n. 37 del 16 novembre 1990 e n. 38 del 22 novembre 1990, relativi all'aggiornamento delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

Delibera:

Con decorrenza 1° maggio 1991 e con l'applicazione del criterio stabilito dal provvedimento CIP n. 24 del 9 dicembre 1988 le tariffe dei gas provenienti da metano e distribuiti a mezzo rete urbana, relative agli usi di riscaldamento individuale con o senza uso promiscuo e per altri usi, escluse le tariffe per usi domestici T1 (cottura cibi e produzione acqua calda), diminuiscono di 52,5 L./m³ pari a 5,71 L./Mcal (4,91 L./Kwh) per gas a 9.200 Mcal/m³st.

Nella trasformazione da L./m³ a L./Mcal e a L./Kwh, l'eventuale arrotondamento si applicherà alla seconda cifra decimale.

Entro dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, le aziende distributrici sono tenute a notificare al CIP ed ai comitati provinciali prezzi competenti i valori aggiornati delle tariffe conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

I comitati provinciali prezzi sono tenuti a vigilare sulla corretta applicazione delle soprarichiamate disposizioni.

Il prezzo del gasolio cui si farà riferimento nella prossima revisione è pari a 343,34 L./kg.

Roma, 24 aprile 1991

Il Ministro-Presidente delegato: BODRATO

91A1937

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 25 febbraio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 15 dicembre 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 490, riguardante la scuola diretta a fini speciali in «pubblica amministrazione e governo locale», viene modificato relativamente al numero degli iscritti come segue:

«In base alle strutture e alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo degli iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta studenti».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 febbraio 1991

Il rettore: CASULA

91A1888

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 12 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20-aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 19 dicembre 1986, del senato accademico del 23 giugno 1987 e del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987 per il riordinamento della scuola di specializzazione in medicina interna;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 1223 del 20 luglio 1989 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 20 novembre 1987 all'adeguamento della scuola di cui sopra;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Visto il decreto rettorale n. 847 del 20 marzo 1990;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruzione universitaria - Ufficio II) n. 1533 del 4 giugno 1990;

Viste le nuove deliberazioni della facoltà di medicina e chirurgia del 24 luglio 1990, del senato accademico del 29 gennaio 1991 e del consiglio di amministrazione del 4 febbraio 1991 con le quali viene accolto il suggerimento del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui alla predetta nota del 4 giugno 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 399 (ex 372) a 413 (ex 286) relativi alla scuola di specializzazione in medicina interna sono soppressi.

Dopo l'art. 398 e con lo spostamento della numerazione successiva sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento della scuola stessa:

CAPO XXV

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 399. — È istituita la scuola di specializzazione in medicina interna presso l'Università degli studi di Catania.

La scuola ha lo scopo di fornire agli specializzandi le conoscenze propedeutiche necessarie per l'approfondimento delle varie branche della medicina generale nonché le conoscenze relative all'inquadramento complessivo della patologia di base e alla pratica medica di medicina generale, compresa quella d'urgenza.

Attese le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della medicina interna, la scuola si articola negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza.

La scuola rilascia i titoli di specialista in medicina interna, indirizzo di medicina interna, indirizzo di medicina d'urgenza.

Art. 400. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto della iscrizione al terzo anno, dovrà scegliere uno degli indirizzi attivati.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di settantacinque specializzandi.

Art. 401. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 402. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 403. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale nonché due aree per l'indirizzo di medicina d'urgenza:

a) propedeutica clinica;
b) metodologia clinica;
c) patologia sistematica;
d) clinica e terapia;
e) medicina d'urgenza;
f) traumatologia.

Art. 404. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica clinica:
medicina delle comunità;
farmacologia;
microbiologia;
patologia molecolare;
anatomia e istologia patologica;
patologia clinica.

b) Metodologia clinica:
metodologia clinica.

c) Patologia sistematica:
malattie infettive;
ematologia;
allergologia e immunologia clinica;
reumatologia;
cardiologia;
fisiopatologia respiratoria;
nefrologia;
gastroenterologia;
endocrinologia;
malattie del ricambio;
neurologia;
medicina psicosomatica e psichiatria.

d) Clinica e terapia:
terapia medica;
medicina interna.

e) Medicina d'urgenza:
fisiopatologia dell'insufficienza acuta (di organi ed apparati);
medicina d'urgenza;
elementi di medicina legale e di organizzazione sanitaria;
tecniche di rianimazione.

f) Traumatologia:
elementi di traumatologia;
emergenze in traumatologia.

Art. 405. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica clinica (ore 200):

medicina delle comunità	ore	30
microbiologia	»	40
patologia molecolare	»	30
anatomia e istologia patologica	»	50
patologia clinica	»	50

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica	»	100

Clinica e terapia (ore 100):

medicina interna	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia	ore	30

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica	»	50

Patologia sistematica (ore 270):

malattie infettive	»	40
ematologia	»	30
allergologia e immunologia clinica	»	30
reumatologia	»	20
gastroenterologia	»	40
endocrinologia	»	40
malattie del ricambio	»	30
cardiologia	»	40

Clinica e terapia (ore 50):

medicina interna	»	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno:*

Propedeutica clinica (ore 30):

farmacologia . . . . ore 30

Patologia sistematica (ore 210):

cardiologia . . . . » 40
fisiopatologia respiratoria. . . . . . . » 40
nefrologia. . . . . » 50
neurologia » 50
medicina psicosomatica e psichiatria » 30

Clinica e terapia (ore 160):

medicina interna. . . . . » 90
terapia medica . . . . » 70

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo medicina interna:

Metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . ore 100

Clinica e terapia (ore 300):

medicina interna. . . . . » 250
terapia medica . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 50):

metodologia clinica . . . . ore 50

Clinica e terapia (ore 150):

medicina interna. . . . . » 100
terapia medica . . . . » 50

Medicina d'urgenza (ore 200):

medicina d'urgenza . . . . » 100
fisiopatologia dell'insufficienza acuta » 100

Monte ore elettivo: ore 400.

5° *Anno* - indirizzo medicina d'urgenza:

Metodologia clinica (ore 40):

metodologia clinica . . . . ore 40

Clinica e terapia (ore 80):

medicina interna. . . . . » 60
terapia medica. . . . . » 20

Medicina d'urgenza (ore 180):

medicina d'urgenza . . . . » 100
tecniche di rianimazione . . . . » 50
elementi di medicina legale e organizzazione sanitaria. . . . . » 30

Traumatologia (ore 100):

elementi di traumatologia . . . . . . » 50
emergenze in traumatologia . . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 406. — Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti.

Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti o servizi:

laboratorio (chimica, immunologia, batteriologia, sierologia, virologia), ecocardiografia, elettrocardiografia, medicina nucleare, ecografia, radiologia, corsia di medicina interna.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Catania, 12 marzo 1991

Il rettore: RODOLICO

91A1889

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della prima facoltà di medicina e chirurgia del 22 luglio 1986 e del 14 luglio 1988; del senato accademico del 10 luglio 1987 e 10 febbraio 1989; del consiglio di amministrazione del 29 giugno 1987 e 27 febbraio 1989;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, adunanza del 20 settembre 1989;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli «Federico II», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 748, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali, suddivise per facoltà, istituite presso l'Università degli studi di Napoli, alla facoltà di medicina e chirurgia I è inserita una nuova scuola con la seguente denominazione: scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Dopo l'art. 758, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione.

Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione

Art. 759. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione presso l'Università degli studi di Napoli.

La scuola ha lo scopo di dare una preparazione teorico-pratica su problemi della riabilitazione dei minorati fisici, psichici e di quelli affetti da disturbi delle funzioni corticali superiori suscettibili di recupero funzionale e sociale, mediante la rieducazione motoria, la riabilitazione cognitiva, le terapie fisiche e chinesiterapiche, occupazionali e del linguaggio.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione, indirizzo neurologico e indirizzo riabilitazione apparato locomotore.

Art. 760. — Il corso di studi ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste (duecento ore).

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 761. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli attraverso l'istituto di clinica ortopedica e di scienze neurologiche.

Art. 762. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande e risposte multiple per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 763. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno.

anatomia generale e funzioni del sistema nervoso e dell'apparato motore (*);

fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore (*);

chinesiologia;

psicologia (*);

igiene e medicina sociale;

fisioterapia;

nozioni di medicina generale.

2° Anno:

nozioni di neurologia;

nozioni di ortopedia e traumatologia;

psicologia e psicometria;

riabilitazione speciale (in geriatria, reumatologia, malattie apparato cardio-respiratorio);

nozioni di fisioterapia;

nozioni di chinesiterapia;

metodologie riabilitative I;

teoria e pratica della riabilitazione I;

nozioni di neuropsichiatria infantile;

terapia occupazionale;

terapia del linguaggio.

3° Anno - indirizzo neurologico:

psichiatria;

terapia strumentale;

neuropsicologia e psicolinguistica;

diagnostica strumentale applicata alla riabilitazione;

metodologie riabilitative II;

teoria e pratica della riabilitazione II.

3° Anno - indirizzo riabilitazione apparato locomotore:

fisioterapia;

protesi ortopedica;

nozioni teorico-pratiche di pronto soccorso;

nozioni teorico-pratiche di chinesiterapia posturale e ginnastica respiratoria;

chinesiterapia;

nozioni teorico-pratiche di ginnastica medica;

nozioni teorico-pratiche di reumatologia.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 764. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti, divisioni, ambulatori, laboratori:

seconda clinica ortopedica;
servizio di ortopedia infantile;
ambulatorio di medicina fisica e riabilitazione;
prima clinica neurologica;
clinica otorinolaringoiatrica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 765. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale. Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie in materia.

L'esame del diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 12 febbraio 1990

Il rettore: CILIBERTO

91A1890

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 9 marzo 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 con il quale è stato approvato il piano di sviluppo dell'università per gli anni 1986-1990, che per l'Università di Venezia prevede la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica industriale, scienze ambientali e scienze dell'informazione;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto rettorale n. 57 del 23 novembre 1989 con il quale, in attuazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 concernente l'approvazione del piano di sviluppo dell'Università per gli anni 1986-1990, è stata disposta la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con i corsi di laurea in chimica industriale, scienze ambientali e scienze dell'informazione;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente in data 27 aprile, 15 e 19 giugno 1990, con le quali viene proposta la modifica statutaria concernente la trasformazione della facoltà di chimica industriale in facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali nonché l'istituzione del corso di laurea in scienze dell'informazione della suddetta facoltà;

Vista la nota prot. n. 2946 del 4 settembre 1990, inviata a questo Ateneo per conoscenza, con la quale il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasmette al Consiglio universitario nazionale, per il successivo parere, la proposta di modifica statutaria di cui alla precedente premessa, esprimendo contestualmente alcune osservazioni in merito alla stessa;

Visto il parere, adottato nella seduta del 10 ottobre 1990, con il quale il Consiglio universitario nazionale, nell'esaminare la suddetta proposta di modifica statutaria, esprime parere favorevole a condizione che i competenti organi accademici si adeguino ad alcune osservazioni indicate dal medesimo Consiglio universitario nazionale;

Viste le delibere di adeguamento al suddetto parere del Consiglio universitario nazionale adottate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, dal consiglio di amministrazione e dal senato accademico rispettivamente nelle adunanze del 28, 29 e 30 gennaio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 dello statuto dell'Università degli studi di Venezia è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — L'Università degli studi di Venezia è costituita dalle seguenti facoltà:

facoltà di economia e commercio;
facoltà di lingue e letterature straniere;
facoltà di lettere e filosofia;
facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

Conseguentemente la dizione «facoltà di chimica industriale», ovunque formulata nel suddetto statuto, è sostituita con la dizione «facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali».

La prima parte dell'art. 5 dello statuto, relativa all'elenco delle lauree conferite dall'Università, è sostituita dalla seguente:

«L'Università conferisce le seguenti lauree:

1) in economia e commercio;
2) in economia aziendale;
3) in lingue e letterature straniere;
4) in lingue e letterature orientali;
5) in lettere;
6) in filosofia;
7) in storia;
8) in chimica industriale;
9) in scienze ambientali;
10) in scienze dell'informazione».

Il primo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

«FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 31. — La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce i seguenti titoli:

1) laurea in chimica industriale;
2) laurea in scienze ambientali (indirizzo terrestre);
3) laurea in scienze dell'informazione».

Dopo gli articoli 37 e 38, relativi al corso di laurea in scienze ambientali, è inserito il seguente art. 39, con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«LAUREA IN SCIENZE DELL'INFORMAZIONE

Art. 39. — La durata del corso di studi per la laurea in scienze dell'informazione è di quattro anni.

Il corso degli studi si distingue in tre indirizzi: indirizzo generale, indirizzo tecnico (sistemi per l'elaborazione), indirizzo applicativo (gestione).

Il primo biennio di studi è comune ai tre indirizzi.

La scelta dell'indirizzo viene fatta dallo studente all'atto della sua iscrizione al terzo anno di corso.

a) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori per il primo biennio per tutti gli indirizzi:

1° Anno:

1) analisi matematica I;
2) algebra (semestrale);
3) fisica I;
4) geometria (semestrale);
5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici.

2° Anno:

1) analisi matematica II;
2) calcolo delle probabilità e statistica (semestrale);
3) calcolo numerico (semestrale);
4) fisica II;
5) ricerca operativa e gestione aziendale;
6) sistemi per l'elaborazione dell'informazione I.

b) Sono insegnamenti fondamentali obbligatori comuni a tutti gli indirizzi per il secondo biennio:

1) metodi per il trattamento dell'informazione;
2) sistemi per l'elaborazione dell'informazione II;
3) teoria dell'informazione della trasmissione.

Sono insegnamenti fondamentali obbligatori:

a) Per l'indirizzo generale:

1) linguaggi formali e compilatori;
2) metodi di approssimazione.

b) Per l'indirizzo tecnico:

1) tecniche numeriche e analogiche;
2) teoria dei sistemi.

c) Per l'indirizzo applicativo:

1) teoria e metodi dell'ottimizzazione;
2) economia e organizzazione aziendale (semestrale);
3) trattamento dell'informazione nell'impresa (semestrale).

Per il secondo biennio sono anche previsti due corsi complementari annuali, o uno annuale e due semestrali, o quattro semestrali, stabiliti tra i seguenti:

1) analisi numerica;
2) bioelettronica;

3) cibernetica e teoria dell'informazione;
4) complementi di gestione aziendale;
5) comunicazioni elettriche;
6) controlli automatici;
7) controllo dei processi industriali;
8) documentazione automatica;
9) econometria;
10) elaborazione dei testi letterali;
11) elaborazione dell'informazione non numerica;
12) elaborazione di immagini;
13) elementi di calcolo automatico;
14) elettronica;
15) fisica superiore;
16) istituzioni di algebra;
17) istituzioni di analisi superiore;
18) istituzioni di fisica matematica;
19) istituzioni di fisica teorica;
20) linguaggi di programmazione;
21) logica matematica;
22) macchine calcolatrici numeriche e analogiche;
23) metodi di analisi numerica;
24) progetto di sistemi numerici;
25) ricerca operativa;
26) riconoscimento automatico delle forme;
27) sistemi operativi;
28) statistica;
29) statistica matematica;
30) tecnica di organizzazione delle informazioni;
31) tecniche di progettazione automatica;
32) tecnica di programmazione;
33) tecnica di simulazioni;
34) tecniche direzionali;
35) tecnologia degli elaboratori elettronici;
36) tecnologia degli elaboratori in tempo reale 1 (hard-ware);
37) tecnologia degli elaboratori in tempo reale 2 (soft-ware);
38) teoria degli algoritmi e della calcolabilità;
39) teoria degli automi;
40) teoria dei codici;
41) teoria delle decisioni;
42) teoria dei giochi;
43) teoria dei grafi;
44) teoria dei modelli;
45) teoria dei sistemi;
46) teoria delle probabilità;
47) processi casuali.

La facoltà si riserva di stabilire sul piano degli studi quali dei predetti corsi debbano considerarsi semestrali.

Gli insegnamenti fondamentali e complementari sono accompagnati da un corso di esercitazioni che ne è parte integrante.

Ciascuno degli insegnamenti, sia fondamentali che complementari, comporta un esame finale.

Ciascun insegnamento fondamentale di un indirizzo può essere scelto come insegnamento complementare per altro indirizzo in cui non sia fondamentale.

La scelta delle materie complementari da parte dello studente è sottoposta alla preventiva approvazione della facoltà.

Per ottenere l'iscrizione al secondo biennio lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di almeno cinque materie annuali del primo biennio (due corsi semestrali sono valutati come un corso annuale).

Gli esami di analisi matematica I e fisica I sono propedeutici rispettivamente agli esami di analisi matematica II e fisica II e tutti gli esami del primo biennio sono propedeutici agli esami del secondo biennio.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno di quattro fra i complementari se a corso semestrale, di almeno tre se uno di questi è annuale e di almeno due se ambedue sono annuali.

L'esame di laurea consiste nelle seguenti prove:

una prova di cultura generale nelle varie discipline del corso di studi seguito;

discussione di una tesi scritta o di un elaborato scritto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 9 marzo 1991

Il rettore: CASTELLANI

91A1891

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 517ª seduta pubblica per giovedì 2 maggio 1991, alle ore 10,30, con il seguente

Ordine del giorno

Comunicazioni del Governo sulla questione dei Curdi e sull'aiuto umanitario che le Forze armate italiane si apprestano a fornire al popolo curdo.

91A1944

MINISTERO DEL TESORO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1237 —	1237 —	1237 —	1237 —	1237 —	1237 —	1237,030	1237 —	1237 —	1237 —
E.C.U.	1529,450	1529,450	1528,50	1529,450	1529,450	1529,450	1529,660	1529,450	1529,450	1529,450
Marco tedesco	741,680	741,680	741,750	741,680	741,680	741,680	741,760	741,680	741,680	741,780
Franco francese	219,310	219,310	219,800	219,310	219,310	219,310	219,350	219,310	219,310	219,310
Lira sterlina	2209,400	2209,400	2213 —	2209,400	2209,400	2209,400	2209,500	2209,400	2209,400	2209,400
Fiorino olandese	658,200	658,200	658,50	658,200	658,200	658,200	658,190	658,200	658,200	658,200
Franco belga	36,042	36,042	36,050	36,042	36,042	36,042	36,041	36,042	36,042	36,040
Peseta spagnola	12,012	12,012	12,050	12,012	12,012	12,012	12,013	12,012	12,012	12,010
Corona danese	193,640	193,640	193,750	193,640	193,640	193,640	193,640	193,640	193,640	193,640
Lira irlandese	1982,800	1982,800	1982 —	1982,800	1982,800	1982,800	1982,500	1982,800	1982,800	—
Dracma greca	6,839	6,839	6,840	6,839	6,839	6,839	6,834	6,839	6,839	—
Escudo portoghese	8,526	8,526	8,520	8,526	8,526	8,526	8,521	8,526	8,526	8,520
Dollaro canadese	1076,100	1076,100	1076 —	1076,100	1076,100	1076,100	1075,840	1076,100	1076,100	1076,100
Yen giapponese	9,140	9,140	9,150	9,140	9,140	9,140	9,137	9,140	9,140	9,140
Franco svizzero	870,020	870,020	870 —	870,020	870,020	870,020	870,010	870,020	870,020	870,020
Scellino austriaco	105,377	105,377	105,400	105,377	105,377	105,377	105,374	105,377	105,377	105,370
Corona norvegese	190,560	190,560	190,700	190,560	190,560	190,560	190,550	190,560	190,560	190,560
Corona svedese	205,390	205,390	205,500	205,390	205,390	205,390	205,370	205,390	205,390	205,390
Marco finlandese	315,400	315,400	315,500	315,400	315,400	315,400	315,400	315,400	315,400	—
Dollaro australiano	963,030	963,030	964 —	963,030	963,030	963,030	963,030	963,030	963,030	963,250

Media dei titoli del 17 aprile 1991

Titolo	
Rendita 5% 1935	69,25
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,60
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	98,600
» » » 22- 6-1987/91	98 —
» » » 18- 3-1987/94	84,35
» » » 21- 4-1987/94	83,825
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	97 —
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	99,950
» » » 10% 18- 4-1987/92	99,150
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	98,700
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	95 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	94,250
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	95 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	100 —
» » » TR 2,5% 1983/93	96,50
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1984/91	99,950
» » » » 1- 6-1984/91	100,025
» » » » 1- 7-1984/91	100,100
» » » » 1- 8-1984/91	100,175
» » » » 1- 9-1984/91	100,550
» » » » 1-10-1984/91	100,675
» » » » 1-11-1984/91	100,550
» » » » 1-12-1984/91	100,375
» » » » 1- 1-1985/92	100,300
» » » » 1- 2-1985/92	100,325
» » » » 18- 4-1986/92	101,450
» » » » 19- 5-1986/92	100,750
» » » » 20- 7-1987/92	100,125
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,200
» » » » 1-12-1987/92	100,175
» » » » 1- 1-1988/93	99,775

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del Tesoro	Ind.		1- 2-1988/93	99,900
»	»	»	»	1- 3-1988/93	100,100
»	»	»	»	1- 4-1988/93	100,350
»	»	»	»	1- 5-1988/93	100,375
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,275
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,225
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,125
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,125
»	»	»	»	19- 8-1986/93	98,930
»	»	»	»	1- 9-1988/93	100,325
»	»	»	»	18- 9-1986/93	98,750
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,450
»	»	»	»	20-10-1986/93	99,080
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,325
»	»	»	»	18-11-1986/93	99,125
»	»	»	»	19-12-1986/93	99,575
»	»	»	»	1- 1-1989/94	99,875
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,925
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,050
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,750
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,275
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99,925
»	»	»	»	1-10 1987/94	99,250
»	»	»	»	1-11-1988/94	94,300
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,350
»	»	»	»	1- 2-1985/95	100,025
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,275
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,55
»	»	»	»	1- 4-1985/95	99,175
»	»	»	»	1- 5-1985/95	99,050
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,750
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,525
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,600
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,250
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,275
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,325
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,475
»	»	»	»	1-11-1985/95	98,525
»	»	»	»	1-12-1985/95	98,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96	98,650
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II . .	101,500
»	»	»	»	1- 2-1986/96	99,425
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,675
»	»	»	»	1- 4-1986/96	99,800
»	»	»	»	1- 5-1986/96	99,450
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,875
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,425
»	»	»	»	1- 8-1986/96	98,175
»	»	»	»	1- 9-1986/96	98,375
»	»	»	»	1-10-1986/96	97,400
»	»	»	»	1-11-1986/96	97,625
»	»	»	»	1-12-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1987/97	97,950
»	»	»	»	1- 2-1987/97	98,175
»	»	»	»	18- 2-1987/97	98,325
»	»	»	»	1- 3-1987/97	98,625
»	»	»	»	1- 4-1987/97	98,700
»	»	»	»	1- 5-1987/97	98,650
»	»	»	»	1- 6-1987/97	98,125
»	»	»	»	1- 7-1987/97	98,100
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,625
»	»	»	»	1- 9-1987/97	97,875

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol	11,50%	1-11-1991	99,525
»	»	»	11,50%	21-12-1991	99,750
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	98,575
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	98,550
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	99,025
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	98,650
»	»	»	12,50%	17- 3-1992	100 —
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	98,125
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	98,900
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	100,050
»	»	»	12,50%	1- 4-1990/92	100,050
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	100,150
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,375
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	98,775
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	99,98
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	99,925
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	97,800
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	99,250
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	98,925
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,825
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	99,925
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,980
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,980
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,825
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,625
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,700
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,980
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,550
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,500
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,525
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,475
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	99,450
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,300
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	99,475
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	99,275
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	99,225
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	99,225
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	98,150
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	98,300

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	16- 7-1984/91	11,25% .	99,800
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75% .	99,300
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50% .	98,475
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50% .	98,750
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50% .	98,450
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50% .	101,150
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60% .	100,300
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75% .	100,550
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00% .	99 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75% .	97 —
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75% .	96,325
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65% .	96,625
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75% .	98,025
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50% .	95,450
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75% .	96,150
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75% .	97,500
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75% .	95,600
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90% .	99,525
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90% .	94 —
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65% .	99 —
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65% .	98,800
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15% .	100,650
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70% .	102,485
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15% .	106,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00% .	105 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90% .	98,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

91M17041

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Intermedi chimici sintetici, in Lendinara

Con decreto ministeriale 14 marzo 1991 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 315.989.000, dovuto dalla S.p.a. Intermedi chimici sintetici di Lendinara è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1991 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni.

L'intendenza di finanza di Rovigo è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

91A1898

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministero della sanità, la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è stata autorizzata ad accettare l'eredità, di un valore complessivo di L. 312.000.000 dalla quale vanno detratti un legato di lire 50 milioni, le spese funerarie e l'usufrutto spettante alla moglie, disposta dal sig. Cesare D'Agostini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Riccardo Mezzetti, notaio in Padova, numero di repertorio 32.133.

91A1893

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana della Croce rossa è stata autorizzata a conseguire il legato, consistente nell'acquisto di una autolettiga in favore della sezione CRI di Genova-Voltri, disposta dalla signora Felicina Rolla con testamento olografo pubblicato per atto dott. Andrea Porcile, notaio in Genova, numero di repertorio 15633.

91A1894

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Istituzione del Comitato per il coordinamento operativo delle attività per l'orientamento

Con decreto ministeriale 28 marzo 1991 è stato istituito presso il Ministero del lavoro il Comitato per il coordinamento operativo delle attività per l'orientamento in relazione a quanto espresso nel protocollo d'intesa del 4 aprile 1989 stipulato tra Ministero del lavoro, regioni, ANCI, UPI, UNCEM.

91A1896

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Duto*, con sede in Verona e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):
periodo: dal 1° gennaio 1990 al 24 giugno 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Duto*, con sede in Verona e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona):
periodo: dal 25 giugno 1990 al 7 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Coin*, con sede in Venezia e filiale di Mestre (Venezia), magazzino deposito di Mestre-Terraglio (Venezia) e negozio di Mestre (Venezia):
periodo: dal 29 luglio 1990 al 28 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Coin*, con sede in Venezia e filiale di Mestre (Venezia), magazzino deposito di Mestre-Terraglio (Venezia) e negozio di Mestre (Venezia):
periodo: dal 29 gennaio 1991 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° agosto 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Mik Italia*, con sede in Cervarese S. Croce (Padova) e stabilimento di Cervarese S. Croce (Padova):
periodo: dal 6 marzo 1989 al 5 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Mik Italia*, con sede in Cervarese S. Croce (Padova) e stabilimento di Cervarese S. Croce (Padova):
periodo: dal 6 settembre 1989 al 4 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 9 marzo 1987;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Americanino*, con sede in Padova e stabilimento di Pegolotte di Cona (Venezia):
periodo: dal 13 marzo 1990 al 9 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 13 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Royal elettrodomestici*, con sede in S. Quirino (Pordenone) e stabilimento di S. Quirino (Pordenone):
periodo: dal 6 agosto 1990 al 6 febbraio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1988 - CIPI 24 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 9 febbraio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Pagnucco*, con sede in Arzene (Pordenone) e stabilimento di Arzene (Pordenone):

periodo: dal 17 settembre 1990 al 16 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 17 settembre 1990,
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Gespa* con sede in Attimis (Udine) e stabilimento di Attimis (Udine):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'8 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990 dall'8 giugno 1989,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Detroit refrigeration*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimenti di Monfalcone (Gorizia) e Ronchi dei Legionari (Gorizia):

periodo: dal 15 gennaio 1990 al 14 luglio 1990,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990;
pagamento diretto si.

5) *S.p.a. Detroit refrigeration*, con sede in Monfalcone (Gorizia) e stabilimenti di Monfalcone (Gorizia) e Ronchi dei Legionari (Gorizia):

periodo: dal 15 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 15 gennaio 1990,
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. F.T.B electronics*, con sede in Rovereto e stabilimento di Rovereto:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990 dal 31 maggio 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Dato*, con sede in Verona e stabilimenti di S. Giovanni Lupatoto (Verona) e Verona:

periodo dal 3 luglio 1989 al 31 dicembre 1989,
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 luglio 1990,
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 9 gennaio 1989;
pagamento diretto. si.

2) *S.p.a. Isema*, con sede in Bionde di Salizzole (Verona) e stabilimento di Bionde di Salizzole (Verona):

periodo. dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990,
causale crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 dicembre 1987 - CIPI 14 giugno 1988;
primo decreto ministeriale 24 febbraio 1989 dal 29 dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.r.l. calzaturificio Baldan*, con sede in Fiesse d'Artico (Venezia) e stabilimento di Fiesse d'Artico (Venezia):

periodo dal 14 agosto 1988 al 12 febbraio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989,
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto: si

4) *S.r.l. calzaturificio Baldan*, con sede in Fiesse d'Artico (Venezia) e stabilimento di Fiesse d'Artico (Venezia):

periodo: dal 13 febbraio 1989 al 18 aprile 1989,
causale: crisi aziendale - CIPI 21 marzo 1989,
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989. dal 19 febbraio 1988;
pagamento diretto si

5) *S.p.a. SAET - Società anonima elettrotecnica* con sede in Sarmeola di Rubano (Padova) e stabilimento di Sarmeola di Rubano (Padova):

periodo dal 2 luglio 1989 al 31 dicembre 1989,
causale: crisi aziendale CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990 dal 2 gennaio 1989,
pagamento diretto. si

6) *S.r.l. Campagnolo*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza.

periodo: dall'11 giugno 1990 al 9 dicembre 1990,
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990,
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990. dall'11 dicembre 1989,
pagamento diretto: no.

7) *S.p.a. Safety nova*, con sede in S. Giovanni Lupatoto (Verona) e stabilimento di S. Giovanni Lupatoto (Verona)

periodo: dal 14 ottobre 1990 al 13 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990 dal 16 aprile 1990,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Enichem fibre* (ex *Anic-Fibre*), con sede in Palermo e stabilimento di Pisticci Scalo (Matera):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990,
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 15 settembre 1981 dal 13 febbraio 1981;
pagamento diretto si

2) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Abruzzo:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 1° luglio 1989,
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Standa*, con sede in Milano e unità della regione Calabria:

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989,
causale. crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° giugno 1981;
pagamento diretto. si.

4) *S.p.a. Italkali*, con sede in Palermo e miniera Realmonte (Agrigento) e raffineria e imbarco Porto Empedocle (Agrigento):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 31 luglio 1989,
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 24 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 22 luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Albacina (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno), Fabriano (Ancona) e Marischio (Ancona):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 25 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

8) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Albacina (Ancona), Comunanza (Ascoli Piceno), Fabriano (Ancona) e Marischio (Ancona):

periodo: dal 26 dicembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 25 giugno 1990;
pagamento diretto: no.

9) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 21 marzo 1989 al 21 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Ferbona & C.*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo: dal 22 settembre 1989 al 18 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1985: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si:

11) *S.p.a. Teplamed*, con sede in S. Gregorio-Reggio Calabria (Reggio Calabria) e stabilimento di S. Gregorio-Reggio Calabria (Reggio Calabria):

periodo: dal 1° febbraio 1990 al 23 luglio 1990;
causale: riconversione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 30 aprile 1985: dal 30 luglio 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. O.M.S.T.*, con sede in Massafra (Taranto) e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 5 febbraio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Nuova Siet*, con sede in Torino e stabilimento presso Ilva di Taranto:

periodo: dal 1° marzo 1990 al 31 agosto 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° marzo 1990;
pagamento diretto: no.

14) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimenti di Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia) e sede di Genova e rete di vendita:

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 25 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Mira Lanza*, con sede in Genova e stabilimenti di Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia) e sede di Genova e rete di vendita:

periodo: dal 26 giugno 1990 al 31 luglio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Industria resine Biccari*, con sede in Milano e stabilimento di Biccari (Foggia):

periodo: dal 28 aprile 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 28 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Eurokeller* già *Keller Italia*, con sede in Larino (Campobasso) e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 12 settembre 1988 al 12 marzo 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Eurokeller* già *Keller Italia*, con sede in Larino (Campobasso) e stabilimento di Larino (Campobasso):

periodo: dal 13 marzo 1989 al 10 settembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 15 maggio 1987: dal 15 settembre 1986;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. I.C.A.I. - Industria commercio autoveicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 4 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. I.C.A.I. - Industria commercio autoveicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 5 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. V.R.P. calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 1° luglio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. V.R.P. calzaturificio*, con sede in Serra de' Conti (Ancona) e stabilimento di Serra de' Conti (Ancona):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

24) *S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale*, con sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 17 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

25) *S.r.l. Società meridionale per lo sviluppo industriale*, con sede in Taranto e cantiere presso Ilva di Taranto e stabilimento di Taranto:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 18 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Agrimont ora Agrimont S.r.l.*, con sede in Milano, limitatamente alle unità di Priolo (Siracusa) e Marghera (Venezia).

periodo: dal 1° agosto 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1988 dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: si;
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 11455,1 del 18 gennaio 1991.

2) *S.p.a. Nuova chimica ferrandina*, con sede in Palermo e stabilimento di Ferrandina (Matera):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982: dal 15 aprile 1982:
pagamento diretto. si.

3) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Milano e stabilimento di Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n 143/85) - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 16 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. S.I.L.S. - Soc. ind laterizi del Sannio*, con sede in Airola (Benevento) e stabilimento di Boiano (Campobasso):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 7 agosto 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 26 aprile 1984: dal 27 giugno 1983;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. F.lli Lombardi & C. prefabbricati*, con sede in Bitetto (Bari) e stabilimento di Bitetto (Bari):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 dicembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 17 aprile 1990,
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto e stabilimento presso centro sid. Ilva di Taranto:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
prima concessione: dal 22 gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Peyrani sud*, con sede in Taranto e cantiere presso porto Mercantile (Taranto) e officina esterna all'Ilva di Taranto:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990. dal 24 aprile 1989;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Calabrese veicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 22 agosto 1990 al 23 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Laterpuglia*, con sede in Celenza Valfortore (Foggia) e stabilimento di Celenza Valfortore (Foggia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 29 giugno 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 29 giugno 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 29 giugno 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale. no.

10) *S.r.l. Svimisa*, con sede in Villaspeciosa (Cagliari) e stabilimento di Villaspeciosa (Cagliari):

periodo: dal 29 agosto 1988 al 26 febbraio 1989;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 1° marzo 1988;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Inteco*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 30 dicembre 1990.
causale: crisi aziendale - CIPI 28 giugno 1990,
primo decreto ministeriale 11 novembre 1988 dal 16 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

12) *Ditta Ca.Ri.Ma.V. calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 23 aprile 1990 al 22 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79):
fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989: dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *Ditta Ca.Ri.Ma.V. calzaturificio*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari).

periodo. dal 23 ottobre 1990 al 20 aprile 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79):
fallimento del 20 aprile 1988 - CIPI 21 dicembre 1988,
primo decreto ministeriale 5 gennaio 1989. dal 20 aprile 1988;
pagamento diretto. si:
contributo addizionale. no

14) *S.r.l. Laterificio Lucano*, con sede in Lavello (Potenza) e stabilimento di Lavello (Potenza):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale. crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989. dal 22 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

15) *S.a.s New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari).

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989,
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990 dal 19 aprile 1989,
pagamento diretto: si:
contributo addizionale. no

16) *S.r.l. Calzaturificio Marlander*, con sede in Matino (Lecce) e stabilimento di Matino (Lecce):

periodo. dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n 301/79);
fallimento del 4 luglio 1989 - CIPI 27 giugno 1989,
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990. dal 4 luglio 1989,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale no.

17) *S.r.l. Nicoletti Italia*, con sede in Matera e stabilimento di Matera:

periodo. dal 17 dicembre 1990 al 16 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79);
fallimento del 18 dicembre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990. dal 18 dicembre 1989,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale. no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 aprile 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino) filiali vendita nazionali e stabilimenti di None (Torino). Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980. dal 16 giugno 1980,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legge n. 29/1991.

2) *S.p.a. Carrozzeria Bertone*, con sede in Torino e stabilimenti di Mazzano e Grugliasco (Torino):

periodo: dal 1° ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industrie imballaggi speciali* - Div. Sisa, con sede in Asti e stabilimento di Asti:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 27 agosto 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Liri industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sea import export*, con sede in Torino e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino):

periodo: dal 19 febbraio 1990 al 19 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 29/91.

7) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dal 21 maggio 1990 all'11 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 20 novembre 1989;
pagamento diretto: si.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 2 agosto 1990, n. 11231/8.

8) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dal 12 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
prima concessione: dal 12 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Ditta O.M.P. di Cerutti Giorgio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 24 febbraio 1990 al 24 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 24 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Ditta O.M.P. di Cerutti Giorgio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 febbraio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 24 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 20 febbraio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.a.s. Effevi* (in amministrazione controllata dal 19 giugno 1990), con sede in Cossato (Vercelli) e stabilimento di Verrone (Vercelli):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 14 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 30 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11402/32.

13) *S.n.c. Cartiera Val Chisòne*, con sede in Pinerolo (Torino) e stabilimento di Pinerolo (Torino):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 5 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fas*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino):

periodo: dal 5 marzo 1990 al 2 settembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. O.M.L. Officine meccaniche levonesi*, con sede in Levone (Torino) e stabilimento di Levone (Torino):

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 6 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

16) *S.r.l. Filatura di Caselle*, con sede in Caselle (Torino) e stabilimento di Caselle (Torino):

periodo: dal 20 gennaio 1990 al 20 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 20 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.r.l. Filatura di Caselle*, con sede in Caselle (Torino) e stabilimento di Caselle (Torino):

periodo: dal 21 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
prima concessione: dal 20 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A1882

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione n. 777 dell'8 marzo 1991 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 giugno 1991, il mandato conferito all'avv. Aurelio Bossi, con studio in Udine, viale Ungheria, 56, in ordine alla gestione commissariale della «Coop edilizia La Speranza - Soc. coop. a r.l.», costituita il 14 dicembre 1977 per rogito notaio dott. Renato Pirolo di Cervignano del Friuli.

Con deliberazione n. 950 del 22 marzo 1991 la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «Cooperativa agricola La Montana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Gemona del Friuli, costituita il 24 febbraio 1988 per rogito notaio dott. Antonio Frattasio di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Luigi Jannaccone, con studio in Udine, via Tullio, 13.

Con deliberazione della giunta regionale n 954 del 22 marzo 1991 la dott ssa Renata Corpino Montesano, con studio in Trieste, è stata nominata commissario liquidatore della «Co.Me.Co. - Costruzioni metalliche cooperative - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cervignano del Friuli, già posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile con precedente deliberazione della giunta regionale n. 4875 del 20 ottobre 1989, in sostituzione del dott. Giuseppe Montesano.

Con deliberazione n. 952 del 23 marzo 1991, il dott. Tullio Maestro con studio in Trieste, via Donota n. 1, è stato nominato liquidatore del «Consorzio Tergeste - Soc. coop. a r.l», con sede in Trieste, sciolta il 6 ottobre 1987 con rogito notaio dott.ssa Edda Ianni Tracanella, in sostituzione del sig. Giorgio Castellani.

91A1900

REGIONE VALLE D'AOSTA

Variante al piano regolatore generale del comune di Villeneuve

Con deliberazione della giunta regionale n 2774 del 22 marzo 1991, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata, con modificazioni, la variante n 6 al vigente piano regolatore generale del comune di Villeneuve, adottata con deliberazione consiliare n. 70 89 del 20 giugno 1989.

Copia di detta deliberazione e copia della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

91A1895

REGIONE VENETO

Autorizzazione all'aggiornamento delle etichette dell'acqua minerale «Fonte Lonera-Staro»

Con provvedimento n. 977 del 15 febbraio 1991 la giunta regionale del Veneto ha deliberato di autorizzare la S a s. Fonte Regina di Gaicher M. e C., con sede legale e stabilimento di produzione in Valli del Pasubio (Vicenza), via Fonte Regina n. 2, codice fiscale n. 00209380245, ad aggiornare le analisi chimiche da riportare nelle etichette da applicare ai contenitori in vetro, per la vendita dell'acqua minerale naturale «Fonte Lonera-Staro».

91A1883

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica concernente: «Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 85 dell'11 aprile 1991).

Nel comunicato citato in epigrafe, relativamente alla vacanza di posto riscontrata presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova, pubblicata alla pag. 21, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto «Istituzioni di *matematica II*», si legga: «Istituzioni di *matematica*».

91A1910

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari		
	- annuale	L. 315.000
	- semestrale	L. 170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
	- annuale	L. 56.000
	- semestrale	L. 40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.		
	- annuale	L. 175.000
	- semestrale	L. 95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali		
	- annuale	L. 600.000
	- semestrale	L. 330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
	- annuale	L. 800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II		
	- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale *parte prima prescelto con la somma di* **L. 70 000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.200